

ALL. G)

ADESIONE ALLA “COMUNITÀ SOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE – ETS” E APPROVAZIONE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di CC n° 23 del 12/09/2023 con la quale si è provveduto all'approvazione delle Linee programmatiche di mandato relative alle azioni ed ai progetti da realizzare prevedendo, tra l'altro, la creazione di una Comunità energetica rinnovabile;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione GC n° Del 27/02/2025 con la quale veniva preso atto della documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale, finalizzata all'adesione con conseguente acquisto di una partecipazione da parte del comune di Brembio nella “Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale – ETS”, quale socio consumatore, disponendo di pubblicare il relativo avviso di consultazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs 175/2016 e dato avvio all'iter;

CONSIDERATO che:

- il Comune intende promuovere l'adesione a una Comunità Energetica la Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS (di seguito la “Società”), ritenendola uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi e alle finalità dell'Amministrazione Comunale in materia di promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, di efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale ed energetica e di riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti;
- la Società, essendo una cooperativa, rientra tra i tipi di società indicati nell'art. 3, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, nei quali un Comune può diventare socio, previo rispetto del procedimento disciplinato dagli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016;
- la Società è una comunità energetica rinnovabile incentivata, costituita nel rispetto dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021 e della relativa disciplina attuativa, tra cui il decreto n. 414/2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato dall'ARERA;
- l'art. 31 d.lgs. n. 199/2021 integra l'ambito di applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 175/2016, nella parte in cui consente ai Comuni di partecipare a una o più comunità energetiche rinnovabili, avendo esse, come obiettivo principale, “quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”;
- il Comune, diventando membro della Società come socio consumatore, può beneficiare di una serie di vantaggi, anche economici, può in qualsiasi momento recedere liberamente dalla Società e ha l'unico rischio di perdere il valore di quanto è intenzionata a conferire nella società, pari a euro 100,00 (cento//00).

Richiamati:

- l'art. 8, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, il quale recita che “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;
- l'art. 7, primo comma, lettera c), d.lgs. n. 175/2016, letto assieme all'art. 8, primo comma, d.lgs.n. 175/2016, in forza dei quali la deliberazione con cui un Comune acquista una o più partecipazioni in una società già esistente è adottata con “deliberazione del consiglio comunale”;
- l'art. 7, secondo comma, d.lgs. n. 175/2016, letto assieme all'art. 8, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, in base ai quali la deliberazione di cui al punto precedente deve essere redatta

ALL. G)

in conformità con l'art. 5, primo e secondo comma, i quali prevedono che detto atto deliberativo (i) "deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" e (ii) deve dare "atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";

- il combinato disposto degli artt. 5, secondo comma, secondo periodo, 7, secondo comma e 8, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, i quali impongono agli enti locali, tra cui il Comune, di sottoporre "lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate";
- il combinato disposto degli artt. 5, terzo e quarto comma, 7, secondo comma e 8, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, i quali impongono agli enti locali, tra cui il Comune, di inviare la deliberazione del consiglio comunale, con la quale i medesimi decidano di diventare soci di una cooperativa, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO:

- che l'art. 5, comma 1° del D.Lgs 175/2016, il quale recita che "...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".
- che l'art. 5, comma 2° del D.Lgs 175/2016, secondo il quale "gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. [] del [] ad oggetto "PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI BREMBIO ALLA COMUNITA' ENERGETICA DENOMINATA "COMUNITÀ SOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE – ETS" – AVVIO ITER, con cui veniva preso atto della seguente documentazione e avviata la consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2° del D.Lgs. 175/2016:

- a) atto costitutivo della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" con allegato il relativo statuto;
- b) modifica dello statuto della cooperativa di cui al verbale di assemblea del 22/11/2024 sotto la lettera "B";
- c) regolamento soci della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C";
- d) business plan della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "D";
- e) "Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Brembio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico" redatta dallo studio professionale di architettura Società Area Architecture, con la relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "E";
- f) Relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs n° 175/2016, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "F";

ALL. G)

g) schema della deliberazione del Consiglio comunale relativo all'adesione del Comune di Brembio nella Comunità Solare Società cooperativa impresa sociale ETS sotto la lettera "G";

DATO ATTO che con la predetta deliberazione GC n°... del 27/02/2025 veniva:

- approvato l'avviso di consultazione pubblica sulla adesione del Comune di Brembio nella Comunità Solare – Società Cooperativa – Impresa Sociale – ETS ai sensi dell'art. 5.1,7.2 e 8.1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, allegato "G" disponendo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il deposito dello schema di deliberazione sopracitato, dei relativi allegati, unitamente alla relazione redatta ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, presso la Segreteria comunale per n. 15 giorni consecutivi;
- dato mandato al Responsabile del Servizio ambiente del Comune per la pubblicazione dell'avviso di deposito sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza (sito web , manifesti), in modo che chiunque vi abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare eventuali suggerimenti o osservazioni.;
- che l'avviso di deposito, con la relativa documentazione, sono stati pubblicati su tutti i canali di comunicazione con la cittadinanza, per il periodo dal ... al ...;
- che nel periodo di pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni, oppure (non sono pervenute) osservazioni:

.....
.....
.....

VALUTATO pertanto di individuare la forma della società cooperativa come quella ottimale per costituire una comunità energetica rinnovabile nel territorio delle aree sottese alle cabine di distribuzione del Lodigiano, in quanto, tra l'altro, tale forma societaria ha caratteristiche maggiormente cautelative degli interessi dell'Amministrazione comunale, consentendo alla stessa di poter beneficiare dei vantaggi economici in qualità di socio produttore e consumatore, con un rischio minimo afferente unicamente al valore della quota associativa;

RITENUTO pertanto di voler aderire alla Società in qualità di socio consumatore, riservandosi la facoltà di aderirvi successivamente quale produttore, conferendovi euro 100,00 (cento//00), già stanziati nel bilancio di previsione 2025-2027, procedendo conseguentemente all'approvazione definitiva della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" con allegato il relativo statuto;
- b) modifica dello statuto della cooperativa di cui al verbale di assemblea del 22/11/2024 sotto la lettera "B";
- c) regolamento soci della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C";
- d) business plan della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "D";
- e) "Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Brembio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico" redatta dallo studio professionale di architettura Società Area Architecture, con la relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "E";
- f) Relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs n° 175/2016, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "F";

Visti:

ALL. G)

- l'art. 42 d.lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili Ufficio Tecnico finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in merito alle competenze dei dirigenti.
- La relazione in merito agli esiti della consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2° del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che in data ... è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune di Brembio;

Tutto ciò premesso;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono trascritte;
2. di aderire quale socio consumatore nella Società Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS, riservandosi la facoltà di integrare la propria adesione, successivamente, quale socio produttore, e, conseguentemente, di approvare:
 - a) atto costitutivo della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" con allegato il relativo statuto;
 - b) modifica dello statuto della cooperativa di cui al verbale di assemblea del 22/11/2024 sotto la lettera "B";
 - c) regolamento soci della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "C";
 - d) business plan della Società, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "D";
 - e) "Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Brembio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico" redatta dallo studio professionale di architettura Società Area Architecture, con la relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, allegate al presente provvedimento sotto la lettera "E";
 - f) Relazione analitica preliminare di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs n° 175/2016, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "F";
3. di dare atto che:
 - a) la presente deliberazione e i relativi allegati dovranno essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Lombardia ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 175/2016;
 - b) il Comune non potrà presentare la propria domanda di ammissione nella Società ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Società e non potrà versare alla Società il proprio conferimento, finché non sia decorso il termine di cui all'art. 5, terzo comma, d.lgs. n. 175/2016;
 - c) nel caso in cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Lombardia dovesse esprimere, sull'ingresso del Comune nella Società, un parere in tutto o in parte negativo, il Consiglio Comunale, ritenendo ugualmente il progetto idoneo a perseguire il mandato amministrativo, lo stesso presenterà la sua domanda di ammissione nella Società, ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Società, versando il relativo conferimento, motivando "analiticamente le ragioni per le quali intenda

ALL. G)

discostarsi”, pubblicando poi la relativa propria deliberazione sull’albo pretorio, ai sensi dell’art. 5, comma quarto, d.lgs. n. 175/2016;

4. di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione del relativo impegno di spesa corrispondente all’acquisto di n° 4 azioni del valore complessivo di € 100,00;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000.